



U.O.C. E. PROCUREMENT DIRETTORE AD INTERIM DOTT.SSA SIMONA DI GIOVANNI TEL. 0761 237825-FAX 0761 237837

PROT. N° 83080

VITERBO, - 9 NOV. 2021

A TUTTI GLI ENTI DI VOLONTARIATO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE/I AVENTE/I AD OGGETTO IL TRASPORTO IN EMERGENZA IN AMBULANZA CON AUTISTA E A CHIAMATA.

La ASL Viterbo, stante l'obsolescenza e conseguente dismissione di propri mezzi dedicati, rende noto che intende procedere alla stipula di convenzioni per il trasporto in emergenza in ambulanza con autista, al fine di far fronte al quotidiano e sempre crescente numero di richieste di trasporto sanitario da parte dei Presidi ospedalieri dell'Azienda.

Si rende, infatti, necessario garantire i trasferimenti ordinari programmati, intraospedalieri e non, di pazienti in altra struttura.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse alla stipula di convenzioni ex artt. 56 e 57 del D.lgs. 117/2017 da parte del maggior numero enti, operanti nel settore del volontariato per il trasporto infermi, con lo scopo di permettere alla ASL l'istituzione di un elenco/albo.

Suddetto elenco sarà costituito da tutti gli Enti ritenuti idonei dalla ASL di Viterbo in base ai requisiti minimi richiesti con il presente Avviso.

In base alla valutazione delle candidature pervenute, risultate comunque idonee, verrà costituito il predetto Elenco/albo aziendale secondo quanto stabilito al Punto 7 del presente Avviso e ciascuna candidatura riceverà una percentuale di assegnazione su base annua come di seguito:

- Unica candidatura valide 100% delle chiamate;
- Due candidature valide 60 % alla prima classificata 40% alla seconda classificata;
- Tre candidature valide 50 % alla prima classificata 25% alla seconda classificata -25% alla terza in classificata;
- Quattro candidature valide 40 % alla prima classificata 20% alla seconda classificata 20% alla terza in classificata; 20% alla quarta in classificata
- Cinque candidature valide 40 % alla prima classificata 15% alla seconda classificata 15% alla terza in classificata; 15% alla quarta in classificata; 15% alla quinta in classificata;

La ASL provvederà a monitorare trimestralmente il rispetto di suddette percentuali di assegnazione al fine di assicurare le percentuali annue sopra riportate.

I. OGGETTO

L'Ente, tramite propri volontari aderenti, adeguatamente formati e con propria ambulanza, dovrà effettuare il trasporto in emergenza, all'interno dei Presidi dell'Azienda e da un P.O. all'altro della medesima ASL, a seguito di chiamata da parte del referente sanitario dell'ASL Viterbo, rispettando l'ordine di posizione nell'Elenco/Albo da istituire a seguito della preliminare verifica, da effettuarsi da parte di un comitato aziendale, del possesso dei requisiti richiesti e della successiva valorizzazione degli elementi di valutazione previsti nell'avviso.

La disponibilità dovrà essere garantita 24 h/24h, 7 giorni/7 giorni.

La durata delle convenzioni è stimata in 12 mesi, eventualmente rinnovabili fino ad ulteriori 12 mesi, qualora





se ne riscontrasse l'esigenza.

Il presente Avviso darà luogo all'istituzione, in base ai punteggi ottenuti in fase di valutazione delle domande pervenute, di un elenco composto dagli Enti che si renderanno disponibili ad effettuare il trasporto de quo e con i quali saranno stipulate apposite convenzioni, previa verifica dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il trasporto in emergenza, sarà espletato dall'Ente di volontariato a chiamata, su richiesta del referente sanitario dell'Asl Viterbo, con mezzi propri, e dovrà comprendere:

- a) trasporto di pazienti per esigenze diagnostiche-terapeutiche e trasferimenti intraospedalieri per dimissioni su richiesta delle UU.OO. dei P.O. di Belcolle, Civita Castellana, Montefiascone, Tarquinia, Acquapendente, Ronciglione verso altre strutture sanitarie per approfondimento diagnostico o prosecuzione cura;
- b) trasporto di pazienti per ricoveri o per esigenze diagnostiche-terapeutiche su richiesta dei Distretti della ASL Viterbo verso altre strutture.

Tutti i suddetti trasporti possono essere di sola andata, di andata e ritorno, con o senza vincolo dell'attesa.

L'attività di trasporto infermi in emergenza e a chiamata sarà svolto dagli Enti di volontariato ammessi nel costituendo elenco/albo, in ragione del possesso dei prescritti requisiti e del punteggio riportato nella valutazione, nel rispetto delle percentuali indicate in premessa, in relazione al numero di enti che avranno risposto al presente avviso, al numero di mezzi messi a disposizione, alle specifiche esigenze che si presenteranno e dell'eventuale contestualità delle medesime.

La chiamata, per l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione, verrà inoltrata, a mezzo fax, pec o telefono dal referente sanitario, che ricevute le richieste dai Presidi Ospedalieri, le trasmetterà all'Ente convenzionato.

Il riscontro da parte dell'Ente chiamato a intervenire dovrà pervenire nel più breve termine possibile (30 minuti dalla richiesta), trascorso infruttuosamente tale intervallo di tempo, la richiesta verrà trasmessa dal referente sanitario all'Ente presente nell'elenco/albo che segue in graduatoria, sempre rispettando le percentuali prefissate.

La chiamata dell'Ente che segue in elenco non precluderà all'Ente momentaneamente indisponibile di essere nuovamente richiamato nella medesima al fine di riequilibrare le percentuali di chiamata fissate.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Alla selezione possono accedere gli Enti di Volontariato che si trovino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione in corso di validità e da almeno sei mesi nel Registro Nazionale del Terzo Settore, coordinato dalla Regione Lazio ovvero nel Registro Regionale;
- b) di svolgere trasporto sanitario con ambulanze (riconosciuto);
- c) di avere sede operativa nella Provincia di Viterbo;
- d) assicurazione dei propri aderenti, secondo od le modalità previste dall'art. 18 del Codice del terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- e) assenza di condanne penali passate in giudicato, relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l'Ente di volontariato verso terzi;
- f) possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2382 c.c., con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti da coloro che esercitano cariche di Amministratore e di legale rappresentante delle Associazioni
- g) non essere stati destinatari in precedenza di provvedimenti di risoluzione di convenzioni, per la medesima attività di trasporto in ambulanza, adottati da altre strutture pubbliche;
- h) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- i) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice degli appalti, per quanto compatibili, relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l'Ente di volontariato verso terzi;





- j) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del d. lgs.n.231/2001 e s.m.i.:
- k) assenza di carichi pendenti (art. 116 c.p.p., art.110 D.Lgs. n.71/89) relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o comunque titolari della capacità di impegnare l'Ente verso terzi. Inoltre, nei confronti del legale rappresentante e di coloro che hanno la capacità di impegnare l'Associazione verso l'esterno non deve essere stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art.444 C.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità dell'Ente rappresentato o dei suoi componenti, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita. Inoltre, i medesimi soggetti non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. e non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

3. REQUISITI DELLE AMBULANZE

Automezzi impiegati

Il trasporto in ambulanza dovrà essere espletato per messo di MSB o Mezzi di Soccorso di Base, ossia Autoambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

Tali mezzi dovranno essere classificati ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 553 del 17.12.1987, della Legge Regionale n. 49 del 17.7.1989 e conformi alla vigente normativa europea UNI EN 1789.

Le autoambulanze devono essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe, producendo documentazione comprovante la sicurezza e idoneità del mezzo.

Gli Enti convenzionati dovranno produrre l'elenco delle autoambulanze con relativa Carta di Circolazione che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

Non si potranno indicare Ambulanze già messe a disposizione esclusiva di altre ASL/AO o altri Enti, nell'ambito di convenzioni vigenti relative al Trasporto in ambulanza.

Nel caso in cui all'atto della stipula della convenzione, il mezzo non sia più disponibile, ovvero abbia perso le caratteristiche (chilometraggio, vetustà, ecc) indicate all'atto della presentazione della domanda, il partecipante dovrà obbligatoriamente, pena la decadenza, indicare un mezzo con caratteristiche analoghe o migliorative rispetto a quelle indicate nella domanda di partecipazione.

4. REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale volontario addetto al trasporto sanitario deve:

- · aver compiuto la maggiore età;
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- deve essere in possesso di ogni requisito o autorizzazione previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli, ed in particolare di quelli immatricolati come ambulanze, e avere conoscenza delle caratteristiche del veicolo;
- essere abilitato alle tecniche di primo soccorso, tramite conseguimento corsi BLSD/PBLSD.





L'Ente di volontariato per tutte le fasi relative al traporto oggetto di convenzione, deve avvalersi di proprio personale volontario qualificato e/o specializzato della cui condotta è unicamente responsabile l'Ente stesso. L'esecuzione dell'attività convenzionata non comporta, in alcun modo, a favore dei volontari o personale coinvolto a qualunque titolo dagli Enti nell'espletamento della stessa, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale della ASL Viterbo.

Il personale addetto al trasporto in ambulanza oggetto di convenzione dovrà garantire massima educazione, correttezza, riservatezza e rispetto delle regole del vivere comune e consone all'ambiente lavorativo in cui è chiamato a svolgere l'attività oggetto di convenzione.

Dovrà rispettare le seguenti regole:

- indossare una divisa pulita e il cartellino di riconoscimento con foto, generalità, qualifica e logo del convenzionato;
- garantire la massima disponibilità
- uniformarsi alle regole e ai protocolli delle strutture sanitarie;
- rispettare il divieto del fumo in tutta l'area del Presidio sanitario e nel mezzo di soccorso;
- rispettare obbligatoriamente le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e della
 normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 196/2003 per come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, che
 impone il divieto di fornire a terzi dati personali ed in particolar modo quelli particolari di cui si sia
 venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'attività di trasporto oggetto di convenzione,
 osservando altresì l'obbligo di mantenere la segretezza in merito ad ogni informazione e dato di cui
 sia venuto a conoscenza;
- non accettare denaro o regali;
- consegnare qualsiasi oggetto rinvenuto alla Direzione Sanitaria di Presidio.

L'ASL si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale volontario ritenuto inidoneo all'attività di oggetto di convenzione per comprovati motivi.

L'ASL si riserva altresì la facoltà, in casi di estrema emergenza, di richiedere oltre al trasporto in ambulanza, anche la presenza a bordo del mezzo di soccorso di un'unità di personale infermieristico.

5. OBBLIGHI A CARICO DEL CONVENZIONATO

A seguito della sottoscrizione delle convenzioni in parola, sorgono in capo agli Enti convenzionati i seguenti obblighi:

- avvalersi di personale volontario specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo
- attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda sanitaria nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree sanitarie di lavoro;
- garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti l'Azienda sanitaria di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione del trasporto in ambulanza;
- rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre ha l'obbligo di:

- tenere i mezzi pienamente efficienti e funzionali, sottoporli alle verifiche di legge ivi inclusa la revisione annuale, la copertura assicurativa del conducente del mezzo, nonché della persona trasportata e copertura in caso di danno a cose o persone;
- avere in dotazione ogni attrezzatura e materiale sanitario necessari per il corretto espletamento del trasporto e di assistenza del paziente;





- dotare il personale di dispositivi di protezione individuale;
- effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria e in caso di trasporto di paziente infetto, la sanificazione del mezzo che dovrà essere adeguatamente comprovabile;
- smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante lo svolgimento dell'attività di trasporto oggetto di convenzione:
- piena efficienza di tutte le attrezzature;
- rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

L'Ente convenzionato sarà tenuto ad individuare al suo interno un unico referente cui destinare tutte le comunicazioni necessarie all'espletamento dei trasporti di cui al presente avviso.

Il convenzionato dovrà provvedere a stipulare polizza assicurativa:

- I. a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- 2. a copertura dei rischi professionali a carico del personale operante a bordo;
- 3. a copertura degli infortuni di tutti gli operatori impegnati sul mezzo di soccorso e dei trasportati.

6. DURATA E RIMBORSO DELLE SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESPLETATA

Le convenzioni stipulate con gli Enti avranno durata pari ad anni I, eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Agli Enti verrà riconosciuto un importo rendicontabile, sulla base di presentazione di documentazione, che certifichi i costi effettivamente sostenuti.

I rimborsi, quindi, saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate. I rimborsi, sulla base della documentazione contabile e di altra documentazione giustificativa delle spese, saranno presentati dall'Ente di volontariato al Referente sanitario della Convenzione, che ne verificherà la congruità rispetto all'attività espletata dall'Ente e alla tabella dei costi rendicontabili di cui all'Allegato A, attestandone la liquidabilità.

Le voci di costo rimborsabili sono riportate nell'Allegato A.

L'Ente accetta, senza riserva alcuna, il sistema di rimborso proposto dall'ASL con specifico riguardo alle tipologie di oneri messi a rimborso e per questo non potrà vantare diritti od altri rimborsi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti.

L'importo del rimborso verrà liquidato a seguito dell'attestazione di liquidabilità rilasciata dalla referente della Convenzione, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato indicato.

In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso di stipendi/retribuzioni/emolumenti a qualunque titolo corrisposti dall'Ente al personale volontario o impiegato ad altro titolo nell'attività di traporto in ambulanza oggetto di convenzione.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO.

A seguito di presentazione dell'istanza di partecipazione, l'Azienda procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai partecipanti.

Successivamente, si procederà alla valutazione dell'attitudine e capacità tecnica e professionale ad assicurare il corretto espletamento dell'attività di trasporto in ambulanza richiesto, anche con riferimento all'esperienza maturata sul territorio, all'organizzazione delle risorse disponibili umane e tecnologiche, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari in coerenza ai costi da rendicontare.



		Punti max 65
I) Grado di attitudine ad assicurare il trasporto in ambulanza richiesto a chiamata dall'Azienda rispetto a:	Ia) MAX PUNTI 40	
a) esperienza maturata nel settore oggetto di convenzione: MAX PUNTI 40 I punto per ogni anno/frazione di anno di attività di trasporto svolto in favore del SSR o suoi Enti strumentali 0,50 punti per ogni anno/frazione di anno di attività di trasporto svolto in favore di strutture private accreditate e altri Enti	I b) MAX PUNTI 25	
b) grado di presenza e di distribuzione operativa sul territorio, nonché le sedi operative o la sede operativa dell'Ente – MAX PUNTI 25		
Sub Criterio 20 punti per gli Enti che hanno sede operativa nel Comune di Viterbo		
15 punti per la presenza della sede operativa dell'Ente nella Provincia di Viterbo		
		Punti max 35
2) Livello di qualificazione e formazione operatori proposti per il trasporto in ambulanza	2) Punti max 20	
Corsi base ulteriori rispetto a BSLD, PBLSD degli operatori proposti (sommatoria delle attestazioni dei corsi) – MAX PUNTI 20		
3) Consistenza quali quantitativa delle risorse tecnologiche da dedicare al trasporto in ambulanza oggetto di convenzione:	3) Punti max 15	
a) Strumenti tecnologie per sistemi di comunicazione e trasmissione fonia e		





dati con la Centrale operativa e apparati di radiocomunicazione - per la presenza di un telefono satellitare - MAX PUNTI 5	
b) Anzianità e kilometri di percorrenza dei mezzi offerti MAX 10 PUNTI	
Anzianità del mezzo offerto, rispetto a quella base < 10 anni sub criterio da 0 -10 punti immatricolazione 2021: punti 10 immatricolazione 2019: punti 8 immatricolazione 2018: punti 7 immatricolazione 2018: punti 6 immatricolazione 2016: punti 5 immatricolazione 2015: punti 4 immatricolazione 2014: punti 3 immatricolazione 2013: punti 3 immatricolazione 2012: punti 2 immatricolazione 2011: punti 1 immatricolazione <2011: punti 0	
Kilometri di percorrenza del mezzo offerto sub criterio da 0 -10 punti fino a 30.000 punti 10 fino a 60.000 punti 8 fino a 90.000 punti 6 fino a 150.000 punti 4 fino a 200.000 punti 2 oltre 200.000 punti 0	
	Totale punti 100

E' in ogni caso facoltà dell'ASL Viterbo non procedere alla stipula di convenzioni qualora nessun Ente sia in possesso dei requisiti di ammissione prescritti.

Si procederà alla verifica della documentazione trasmessa dai partecipanti, con l'attribuzione dei relativi punteggi, all'esito della quale verrà redatto elenco/albo in ordine di punteggio conseguito.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'AsI si riserva il diritto di revocare il presente avviso di manifestazione di interesse, ovvero di risolvere le convenzioni stipulate con gli Enti di volontariato, qualora dovesse venir meno la situazione di necessità che ha determinato l'esigenza di procedere all'espletamento del presente Avviso.





9. VIGILANZA E CONTROLLO

L'ASL si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli ogni volta che lo riterrà opportuno su tutti gli aspetti tecnici e professionali del trasporto in ambulanza oggetto di convenzione e sui mezzi messi a disposizione.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda e tutta la documentazione dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e, p.c., al seguente indirizzo mail: tania.morano@asl.vt.it, entro le ore 18.00 del giorno 25 NOETBEE 2004

Oggetto: "Manifestazione d'interesse per la stipula di convenzione per il trasporto in ambulanza, in emergenza, con autista, a chiamata", contenente:

- 1. domanda di partecipazione all'Avviso in parola, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con contestuale dichiarazione di esplicita ed espressa accettazione delle disposizioni contenute nel presente avviso di manifestazione di interesse;
- 2. dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti innanzi descritti agli artt. 2, 3 e 4;
- 3. dichiarazione con indicazione della Sede Operativa dell'Associazione;
- 4. relazione tecnica dei servizi offerti, redatta in conformità ai criteri e ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui sopra e nello specifico:
 - a) numero dei mezzi posti a disposizione;
 - b) fotocopia libretto di circolazione;
 - c) elenco delle attività svolte dall'Associazione, con indicazione dei destinatari;
 - d) attestati dei corsi di formazione;
 - e) dichiarazione del chilometraggio percorso all'atto della presentazione della domanda;
 - f) dichiarazione di impegno a sostituire il mezzo indicato in caso di avaria di qualunque tipo, entro un'ora dal rilevamento della stessa, con un mezzo di caratteristiche analoghe a quello offerto;
- 5. indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni ufficiali;
- 6. autodichiarazione circa il rispetto, da parte dell'Associazione, della vigente normativa specifica di settore. La falsa dichiarazione:
- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive procedure di selezione indette da Pubbliche Amministrazioni;
- sarà causa di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, qualora emergano elementi tali da indurre specifici approfondimenti, a ulteriori verifiche di ufficio.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente da persona munita di comprovati poteri di firma. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere o ripubblicare la presente Manifestazione di interesse.

II. REFERENTI PER LA CONVENZIONE

I Referenti dell'Azienda per la gestione delle stipulande convenzioni e il controllo dell'attività di volontariato oggetto di convenzione, nonché per ogni verifica propedeutica al rimborso delle spese rendicontate sono il Referente Sanitario, Dott. Alessandro Menghini, e la D.ssa Tania Morano, Referente Amministrativo.

Il Referente sanitario: - gestirà le richieste dei Presidi Ospedalieri smistando le chiamate agli Enti, nel rispetto dell'ordine di posizione nel costituendo Elenco/Albo e secondo le percentuali di cui in premessa; - curerà la compilazione e aggiornamento di un registro delle chiamate e degli interventi effettuati; - effettuerà ogni necessaria verifica propedeutica al rimborso delle spese sulla base della rendicontazione presentata dall'Ente e della documentazione ivi allegata.

L'Ente dovrà indicare, in sede di presentazione della manifestazione di interesse e comunque all'atto della sottoscrizione della convenzione, i propri referenti i quali saranno responsabili per la gestione amministrativa e





contabile della presente convenzione e dell'attività di volontariato che ne costituisce oggetto, provvederanno alla rendicontazione delle attività di trasporto effettuate a chiamata, alla relativa emissione della richiesta di rimborso corredata di tutta la documentazione di supporto, nonché del Report trimestrale delle chiamate effettuate.

12.ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente avviso non costituisce procedura di gara d'appalto e non dà luogo all'affidamento di un contratto pubblico, bensì manifestazione di interesse volta alla stipula di una convenzione ai sensi degli artt. 56 e 57 D.lgs. n.117/2017 con gli Enti di volontariato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Il richiamo di disposizioni del Codice degli appalti deve intendersi solo quale parametro di riferimento.

L'avviso è pubblicato, sul sito della ASL Viterbo http://www.asl.vt.it Bandi – Avvisi e gare e nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, entro il 10° giorno dalla pubblicazione della presente manifestazione, all'indirizzo pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e, p.c. all'indirizzo mail: tania.morano@asl.vt.it

Il Direttore ad interim U.O.C. E-Procurement D.ssa Simona Di Giovanni

	۱
	8
	ø
	ı
	ı
	ı
	ı
	П
	ı
	ı
	ı
	ı
	1
	1
	1
	ı
	ı
	ı
	ı
	ı
	1
	ı
	H
	1
	п
	ı
	ı
	ı
	ı
	8
	ı
	ı
	١
	ı
	ı
	ø
	ı
	9
	ø
	ı
	ı
	ı
	9
	ı
	ø
LLEGATO A	8
-	а
	8
	а
0	8
	8
	8
Œ	в
/B	9
U	а
ш	я
See 1	8
Sec.	8
	8
P	ě
٩	00000
٩	200000000000000000000000000000000000000
٩	No. Venico
٩	PRINCIPLE STREET
٩	Personal continuous
٩	
٩	ACCEPTANCE OF THE PARTY OF THE
A	
A	
A	
4	
4	
4	
4	
4	をおいていた 他にない はない はないない ないでんない ないない
4	
4	
d	
4	
4	
4	
V	
4	
A	
4	
4	
W The state of the	
4	
A	
A	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
W. Commission of the Commissio	
W The second sec	
A	
d	
A	
▼ Control of the con	
4	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
4	
A STATE OF THE STA	
A	
A Comment of the Comm	
A STATE OF THE STA	
A Comment of the Comm	
A	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
A STATE OF THE STA	
A Commence of the Commence of	
A	
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
A	
A Comment of the Comm	
A	
A	
A	
A STATE OF THE STA	
A	

				da documentare		da documentare km percorsi								da documentare						
		€ 1.400,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	secondo tariffe ACI			€ 0,10	€ 0,80	€ 0,60	€ 4,00	€ 2,50	in base alla quantità	utilizzata per ciascun	intervento richiesto	in base al numero	utilizzato per gli	interventi richiesti	€ 2,00
RENDICONTABILI	costo ANNUO rendicontabile per mezzo in base all'effettivo utilizzo					one		costo orario rendicontabile per unita di personale volontario												
TIPOLOGIE DI COSTI RENDICONTABILI		Ammortamento	tassa automobilistica	premio assicurativo	pulizia e sanificazione automezzi	carburante, pneumatici, manutenzione riparazione	The state of the s		assicurazione volontari	accertamenti sanitari obbligatori,	formazione	pasti (unitario)	divise (unitario)		materiale di consumo vario (ossigeno, piastre,	ecc)			dispositivi di protezione individuali (dpi)	costi organizzazione (comprese trasferte)
	MEZZI							VOLONTARIO												

CONVENZIONE PER TRASPORTO IN AMBULANZA IN EMERGENZA, CON AUSTISTA, A CHIAMATA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede in Via Enrico Fermi n. 15, 01100 Viterbo, P.IVA 01455570562 in persona del Direttore Generale p.t D.ssa Daniela Donetti, di seguito per brevità ASL

E

la Via/P.zza					,
n, CF, in qualità di	in	P	ersona . c	del li segui	Dott.
brevità ENTE				0	
PREMESSO CHE					
La ASL Viterbo, stante l'obsolescenza e conseguente dismissione di mezzi ded manifestazione di interesse finalizzato all'istituzione di un Elenco/albo da cui trasporto in ambulanza, in emergenza, con autista e alla conseguente stipula di conell'elenco medesimo, al fine di far fronte al quotidiano e sempre crescente nun sanitario, dovuto in parte anche alla perdurante situazione emergenziale relativo che ha acuito le necessità, da parte dei Presidi ospedalieri, di avere dotazione sanitario.	atti nver nero a all:	nge nzic di i a di	ere a cloni con richiest diffusion	niamata gli Enti e di tra e del C	per il inseriti isporto covid 19
La L.R. 29 del 28 giugno 1993, disciplinante le attività del volontariato, ha pre locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, pos organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere".	sono	stiţ	pulare C	onvenz	ioni con
La legge regionale n. 49 del 1989 disciplina il servizio di trasporto infermi da pred associazioni private nel territorio della Regione Lazio.	arte	di i	istituti,	organiz	zazioni
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma della Legge 6 giugno 2016, n.106" agli artt. 56 e 57 prevede la stipula di convento organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico Naccreditate ai sensi della normativa regionale in materia ove esistente, per lo emergenza, nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale attraver contribuzione a una finalità sociale, e di perseguimento degli obiettivi di solidari economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non	zioni Nazio svolg so u età,	, in ona gime un in c	via prie ale del ento de sistem condizio	oritaria Ferzo s el trasp a di e oni di ef	, con le settore, orto di effettiva
L'ENTE ha presentato istanza di partecipazione all'avviso di manifestazione di positiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti e di valutazione tecnica venendo inserito nello specifico elenco/albo dell'Asi Viterbo, con diritto alla ci	, ha	ott	tenuto	n	_ punti,
L'Ente è iscritto nell'elenco nazionale /regionale delle Organizzazion dal iscrizione rinnovata con provvedimento ultimo del	i d	li '	Volonta a	ariato far	presso data

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo I - Premesse e Normativa di riferimento

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Lo svolgimento dell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme che l'Ente, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a rispettare:

- decreto del Ministro dei Trasporti 17 dicembre 1987, n.553 11 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- D.P.R 27 marzo 1992 "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- Decreto del Ministro dei Trasporti I settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze":
- Decreto del Ministro dei Trasporti 29 ottobre 2010 11 Riconoscimento norma UNI EN 1789 ambulanze;
- Legge Regionale Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazione e associazioni private";
- D.Lgs. 117/2017 Codice Unico del Terzo Settore;
- ogni altra normativa nazionale e regionale prevista in materia.

Articolo 2 - Oggetto e Durata

La presente convenzione ha durata pari ad anni I e decorrerà dalla sua sottoscrizione.

Non può essere oggetto di tacito rinnovo; potrà essere rinnovata per un altro anno solo a seguito di accordo tra le parti e deliberazione dell'Asl Viterbo.

La presente convenzione va intesa aperta e, quindi, è costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente.

L'Ente si impegna ad effettuare l'attività oggetto della presente convenzione con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale volontario di cui dispone.

È escluso il sub affidamento anche parziale delle attività oggetto della presente convenzione.

Le specifiche attività che formano oggetto della presente convenzione fra l'Ente e l'ASL, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'art. 45, ultimo comma, della legge 23 Dicembre 1978 n. 833 ed in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017 e dalle leggi regionali vigenti, con le seguenti tipologie di risorse:

- MSB o Mezzi di Soccorso di Base con autista, ossia Autoambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

Articolo 3 - Svolgimento dell'attività

Ogni volta che l'ASL abbia la necessità, ricorrerà all'Ente inoltrando la richiesta a mezzo fax ai numeri indicati all'atto di presentazione della domanda di partecipazione.

Il riscontro alla chiamata dovrà pervenire con ogni possibile urgenza (indicativamente entro 30 minuti) dalla ricezione dello stesso.

Si precisa che decorso infruttuosamente tale termine, ovvero qualora l'Ente sia impossibilitato ad intervenire, l'ASL provvederà ad inoltrare la relativa richiesta agli altri Enti presenti nell'albo.

Articolo 4 - Mezzi di soccorso

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, l'Ente ha prodotto l'elenco dei mezzi di soccorso che verranno utilizzati per l'attività oggetto della presente convenzione, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, determina di autorizzazione regionale per le ambulanze, tipologia di mezzo primario o di eventuale sostitutivo. Gli elenchi sono forniti anche in formato elettronico.

L'Ente potrà utilizzare per l'attività di trasporto oggetto di convenzione solo i mezzi presenti nell'elenco fornito all'Azienda; durante il corso del rapporto convenzionale l'utilizzo di un mezzo diverso dovrà essere comunicato e approvato dall'ASL.

Caratteristiche dei mezzi di soccorso:

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti.

- D.M. 17.12.1987 n. 553 Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
- Decreto del Ministero dei Trasporti I settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze".

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) non antecedente a 10 anni rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- chilometri percorsi non superiori a 300.000 alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- revisione annuale effettuata.

L'Ente dovrà possedere, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata dalla Regione.

Tutte le autoambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente firmatario della convenzione e riportate in allegato al presente atto.

mezzi	di soccorso	impiegati	sono i seguenti:	
1)				
<u> </u>				
-/				

Articolo 5 - Personale impiegato

L'Ente potrà utilizzare il personale volontario esclusivamente nell'ambito dei volontari registrati all'Ente medesimo secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e smi.

Il personale autista impiegato per il trasporto oggetto di convenzione deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, in corso di validità, rispetto alla data di consegna dell'elenco nominativo.

L'Ente fornisce, per il personale volontario impiegato nell'attività di trasporto in ambulanza, all'atto della stipula della convenzione, i seguenti elementi informativi:

cognome e nome
data e luogo di nascita
codice fiscale
numero della patente di guida
n° CAP (Certificato di abilitazione professionale) KB/CQC, ove richiesto dalle vigenti normative
eventuali altri titoli attinenti all'attività di trasporto in ambulanza
Attestato corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation)
Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
Attestato corso ALS/ ACLS (Advanced Life Support-Advanced Cardiac Life Support)
Attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/PHTLS Prehospital Trauma
Care/Pre hospital Trauma Life Support).

Articolo 6 - Telecomunicazioni

Le telecomunicazioni tra l'ASL e le risorse operative avverranno su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'ASL., oltre che a mezzo pec e fax.

Il personale volontario deve essere dotato di almeno n. I telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

L'attivazione ed il mantenimento delle utenze sarà a totale carico dell'Ente.

Articolo 7 - Esecuzione dell'attività di trasporto e obblighi dell'Ente

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione dell'attività di trasporto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, sia con riferimento ai mezzi messi a disposizione che in relazione alle modalità di espletamento del trasporto.

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione dei problemi tecnici, obbligandosi all'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente atto nonché nella vigente normativa.

L'Ente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Ente si obbliga a consentire all'ASL di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni alle verifiche della piena e corretta esecuzione dell'attività di trasporto richiesta, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta la risoluzione della convenzione e la cancellazione dell'Ente dall'Elenco/albo in cui è inserito.

L'Ente deve essere in possesso, al momento della sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, dell'autorizzazione per l'attività di trasporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio ai sensi della L. 49/89 e delle successive modifiche normative. Tutte le ambulanze impiegate nello svolgimento dell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione devono essere inserite nella suddetta autorizzazione per l'intero svolgimento dello stesso.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all' ASL le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi delle autorizzazioni sanitarie relative alle medesime variazioni.

Articolo 8 - Procedure e Protocolli

L'Ente è vincolato alle disposizioni fornite dall'ASL, relative a:

- le procedure per l'attivazione del trasporto in emergenza e a chiamata, l'assistenza durante il trasporto;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione;
- le modalità e i tempi di riattivazione del mezzo dopo il traporto di pazienti infettivi o contaminazioni.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Il personale volontario inserito nell'elenco deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. Quest'ultimo si impegna a fornire al proprio personale impegnato nell'attività di volontariato oggetto della presente convenzione appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare, ma non esclusivamente, relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è l'unico responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ASL medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ASL prima della attivazione della convenzione ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso della vigenza della convenzione stessa.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione, durante lo svolgimento di interventi espletati su chiamata del referente dell'Azienda, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

Articolo 9 - Rimborso

L' ASL ricorrerà all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione, con applicazione dei soli rimborsi delle spese sostenute e documentate, secondo i criteri indicati nell'avviso di Manifestazione di interesse.

I rimborsi di cui alla Tabella "Allegato A" costituiscono voci di costo rendicontabili sulla base di presentazione di documentazione che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato. I rimborsi, quindi, saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate.

L'ASL corrisponde all'Ente i rimborsi dovuti ai sensi dei commi precedenti sulla base della documentazione contabile e della documentazione giustificativa delle spese trasmessa che deve essere presentata dall'Ente all'ASL con cadenza mensile corredata da relazione sull'attività svolta. La rendicontazione deve rispettare lo schema di cui alla tabella "Allegato A".

L'Ente accetta, senza riserva alcuna, il sistema di rendicontazione proposto dall'ASL, con specifico riguardo alle tipologie di oneri messi a rimborso per il quale deve essere presentata adeguata documentazione, e per questo non potrà vantare diritti od altri rimborsi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti.

L'Ente dovrà, altresì, presentare report trimestrali degli interventi effettuati su chiamata dell'Asl Viterbo.

Articolo 10 - Pagamento

Le prestazioni saranno rimborsate dalla ASL, previa presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'Ente.

Le parti espressamente convengono che alla presente convenzione, non avendo natura di transazione commerciale, non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n 231/2002.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei rimborsi dovuti, l'Ente potrà sospendere i servizi e, qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, la convenzione si potrà risolvere di diritto per inadempimento dell'Ente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte dell'ASL.

Articolo II - Recesso e Risoluzione

L'ASL può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione della convenzione, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/ o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale e in generale ogni ulteriore compenso e/ o rimborso.

L'ASL ha il diritto di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata A.R. / PEC all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- b) stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
- c) inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente atto;
- d) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente all'atto di sottoscrizione del presente documento;
- f) mancato adempimento delle prestazioni convenzionali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché difformità tra le caratteristiche delle attività svolte e quelle richieste;
- g) fraudolenza amministrativa e contabile;
- h) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- i) in caso di mancata consegna della documentazione assicurativa;
- I) in caso di presenza di lavoro nero;
- m) in caso di gravi o ripetute inadempienze D.Lgs. n. 81/2008;
- n) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/ riservatezza;
- o) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo;
- q) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al trasporto infermi);
- r) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione;
- s) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento della presente convenzione.

La risoluzione sarà disposta sulla base degli esiti dei controlli che l'ASL porrà in essere per il tramite delle proprie strutture ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato.

Articolo 12 - Copertura assicurativa

L'Ente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale volontario e/ o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Ente, ai sensi della presente convenzione, è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali ed assistenziali, per gli eventuali dipendenti, pena la sospensione o la revoca della convenzione.

L'Ente solleva l'ASL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso e il personale impegnato nell'attività), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione riconducibili a persone e/ o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è tenuto a trasmettere copia dei documenti assicurativi all'ASL dell'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ASL l'Ente dovrà trasmettere alla U.O.C. E-Procurement copia della denuncia assicurativa.

Articolo 13 - Referenti della Convenzione

I Referenti per la presente convenzione sono:

per l'ASL: Referente Sanitario Dott. Alessandro Meneghini, responsabile della gestione delle chiamate pervenute dai Presidi Ospedalieri e smistamento delle stesse agli Enti inseriti in Elenco/albo secondo l'ordine di posizionamento e nel rispetto delle percentuali fissate nell'Avviso; della tenuta di un registro delle chiamate e degli interventi effettuati; di ogni verifica propedeutica al rimborso delle spese sulla base della rendicontazione presentata dall'Ente e della documentazione allegata, con il supporto, ove richiesto, del Referente Amministrativo della convenzione, D.ssa Tania Morano, Dirigente Amministrativo della UOC E-Procurement.

Procurement.	
per l'Ente: i Sigg.	
responsabili per la gestione amministrativa e contabile dell'attività di tras convenzione, per la rendicontazione degli interventi effettuati su chiamata richiesta di rimborso con compiegata idonea e completa documentazione dell'	a e la relativa emissione della
Articolo 14 - Controversie	
Qualsiasi controversia tra l'Ente e l'ASL originata dalla presente convenzione oggetto, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amiche sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo, con esclusione	evole tra le parti contraenti, è
Viterbo,	
ASL VITERBO	L'ENTE
Il Direttore Generale D.ssa Daniela Donetti	II Legale rapp.te p.t.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l'Ente prer accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14.	nde attenta visione e dichiara di
	NITE.
	:NTE I Legale rapp.te p.t.

		ALLEGATO A		
	TIPOLOGIE DI COSTI RENDI	I RENDICONTABILI		
MEZZI		costo ANNUO rendicontabile per mezzo in base all'effettivo utilizzo		
	Ammortamento		€ 1.400,00	
	tassa automobilistica		€ 600,00	
	premio assicurativo		€ 1.000,00	da documentare
	pulizia e sanificazione automezzi		€ 1.000,00	
	carburante, pneumatici, manutenzione riparazione	one	secondo tariffe ACI	da documentare km percorsi
PERSONALE VOLONTARIO		costo orario rendicontabile per unità di personale volontario		
	assicurazione volontari		€ 0.10	
	accertamenti sanitari obbligatori,			
	adempimenti protezione e prevenzione		€ 0,80	
	formazione		€ 0,60	
	pasti (unitario)		€ 4,00	
	divise (unitario)		€ 2,50	
			in base alla quantità	da documentare
	materiale di consumo vario (ossigeno, piastre,		utilizzata per ciascun	
	ecc)		intervento richiesto	
			in base al numero	
			utilizzato per gli	
	dispositivi di protezione individuali (dpi)		interventi richiesti	
	costi organizzazione (comprese trasferte)		€ 2,00	